

Alla luce degli approfondimenti effettuati la Consulta si è espressa con consultazione scritta del marzo 2018, esprimendosi nei termini che seguono.

Si premette che, in mancanza di un apposito riconoscimento normativo, “l’onicotecnico” non costituisce una figura professionale autonoma.

Le attività di manicure e pedicure, applicazione di extension ciglia e di trucco semipermanente, rientrano nell’attività di estetista come definita dall’art. 1 della legge 1/1990 e, pertanto, il loro svolgimento è subordinato al possesso dell’abilitazione professionale di estetista

L’applicazione di smalto semipermanente risulta essere un procedimento più semplice e meno impattante rispetto alla ricostruzione di unghie ed appare, pertanto, meglio assimilabile all’applicazione e decorazione di unghie artificiali.

In considerazione di ciò, in analogia con quanto precedentemente affermato dalla CRA e dalla Consulta tecnica con riferimento all’attività di applicazione e decorazione di unghie artificiali, l’applicazione di smalto semipermanente deve essere considerata attività libera, il cui svolgimento non è subordinato al possesso della qualifica professionale di estetista.